

ANNO 10 N° 34
ESTATE 97



FOSSA



• avevano additato il giovanissimo Latte Sole ad un ruolo di outsider senza speranze e senza futuro. Jacopini, Bergonzoni, Santucci, Dal Pian si sono inseriti con sempre maggiore efficacia nel mosaico assemblato dal promettente Rusconi. Non sono nel libretto di Sandro Gamba (non c'è più neppure Generali), fanno cose semplici, lavorano in umiltà e quando è il loro turno diventano autentici leoni così come li vuole l'arera della «fossa», tacciata di smisurato fariatismo ma tremendamente chiassosa per tutti i 40

minuti anche e soprattutto quando la squadra del «cuore» è in difficoltà. Una città divisa per amore del basket, due modi diversi di vivere un incontro, da una parte molti giovanissimi parecchi osagitati e tanto cuore, dall'altra gli insostituibili borghesi o pseudo tali che lesinano l'applauso per non scomporsi l'ultima novità di Gianni Versace. La crisi bianconera è accompagnata da una crisi di valori da parte di un pubblico che da tempo non si rinnova ed è troppo rinuncia-

tario per essere utile quando la squadra ha bisogno di sostegno e calore; non basta chiamare per nome i propri beniamini per sentirsi «fedelissimi», ci vuol ben altro; qualcosa che oggi si ritrova unicamente nei ragazzi di Iedo Fortitudo.

Maurizio Gentilomi



FANZINE DI CONTROINFORMAZIONE A CURA
DELLA "FOSSA DEI LEONI"

*AL SERVIZIO D'ORDINE CI PENSIAMO NOI!...
PER MOVIMENTARLO!!!!*

(E NON SCHERZIAMO)



INTRO alla Fanzine

Questa fanzine si propone uno scopo ambizioso, oltre ad essere la NOSTRA fanza N° 34 è una fanza a diffusione nazionale. Questo N° 34 è uno speciale dedicato alle iniziative e volantini prodotti per combattere le diffide di Varese dell'8 Maggio 97 ma, più in generale, è anche indirizzata contro la repressione quotidiana della polizia sul movimento Ultras.

E' proprio per questo che è ambiziosa, questo numero speciale di Fossa verrà dato a tutti quei Gruppi che ci hanno contattato, o abbiamo contattato, sull'ondata della nostra proposta di iniziare una battaglia a livello nazionale contro le diffide già da Settembre. E' ambiziosa anche perchè noi, Gruppo della pallacanestro, andiamo a confrontarci con Gruppi, anche molto importanti, del panorama calcistico nazionale su una proposta che abbiamo pensato noi. Questo sicuramente è per il nostro Gruppo un motivo forte d'orgoglio ma qui ci dobbiamo fermare ed essere i primi a scavalcare rivalità, odi e quant'altro e parlare con tutti quelli che considerano quell'idea percorribile, accettare proposte alternative e arrivare ad un progetto, il più unitario possibile, per affrontare realisticamente questa battaglia.

Crediamo che l'esempio della raccolta di firme che facemmo dopo le diffide di Forli, presentate poi come completamento dei ricorsi a quelle diffide, sia stato una vittoria. Non vogliamo pensare che siano state quelle firme (più di 1000) a far ridurre da 1 anno a 6 mesi quelle sanzioni, ma di sicuro hanno contribuito; così come in quell'occasione contribuì lo sciopero del tifo contro la Polizia corredato da volantini su volantini dati alla gente normale e contribuì la presa di posizione della stampa che vedendo le oltre 1000 firme, comprese quelle dei giocatori e dirigenti della Fortitudo, ed accorgendosi che non solo la Fossa era incazzata ma tutta la gente Fortitudina, si schierò abbastanza apertamente contro le guardie.

Ora, per queste nuove "assurdità" ci siamo comportati nella medesima maniera di Forli con una differenza però, questa volta la gente non ha assistito ad un sopruso, siamo noi che l'abbiamo denunciato e la gente ci ascolta.

Proprio mentre stavamo preparando le iniziative per questa ennesima lotta andando a raccogliere le firme, tra l'altro non nel nostro habitat naturale ma allo stadio, abbiamo capito che potevamo spingerci oltre ed arrivare a combattere le diffide non quando ci piovono addosso ma prima ancora che ci arrivino!

E qui dobbiamo ringraziare i ragazzi della Andrea Costa che ci hanno appoggiato, oltre che firmando aiutandoci a raccogliere le firme, e soprattutto i Forever Ultras che hanno anche fatto un volantino d'appoggio alla nostra iniziativa denunciando anch'essi le diffide gratuite.

Che altro dire? Di seguito troverete tutti i volantini fatti, le notizie uscite sulla stampa ed altre nostre riflessioni sulla questione. Cosa importantissima è che d'ora in poi come Fossa abbiamo deciso di istituire una cassa speciale in cui ci finiranno tutti i proventi ricavati dalla vendita delle nostre fanzine (quindi a partire da questo numero) e di tutte quelle iniziative che ci verranno in mente, per aiutare, almeno in parte, i nostri adepti che dovranno difendersi da diffide, processi o quant'altro le questure si inventeranno per provare a spaccarci.

SOMMARIO

Pag. 1 - Copertina

Pag. 2 - Questa

Pag. 3 - Informazioni sulla diffida

Pag. 4 - Testo legge sulle diffide

Pag. 5 - 7 Giovani rambo

Pag. 6 - Rassegna stampa diffide VA.

Pag. 7 - Volantino 18-05-97

Pag. 8 - Volantino Forever Ultras

Pag. 9 - Testo raccolta firme

Pag. 10 - Sentenza Corte Costituzionale

Pag. 11 - Volantino diritto alla difesa

Pag. 12 - Comunicato stampa sulla raccolta firme

Pag. 13 - Rassegna stampa dopo comunicato

Pag. 14 - Quali strade contro le diffide?

Pag. 15 - Riflessioni sulle diffide di Varese

Pag. 16 - Considerazioni di un avvocato

Pag. 20 - Avviso orale diffida ECCOLI !

"FOSSA" ANNO 10° - NUMERO 34 - ESTATE 1997

FANZINE DI CONTROINFORMAZIONE

A CURA DELLA FOSSA DEI LEONI

Organo ufficiale della FOSSA dei LEONI

FORTITUDO BASKET BOLOGNA

LA DIFFIDA!!!

La normativa di riferimento principale è costituita dall'art. 6 della Legge 401 del 13 dicembre 1989 e dal Decreto Legge 122 del 26 aprile 1993, convertito in Legge 205 del 25 giugno 1993.

La diffida appartiene alla categoria dei provvedimenti "preventivi", cui scopo non è punire reati ma evitare che reati siano commessi. Le garanzie di difesa della persona colpita da essa sono piuttosto scarse: infatti viene irrogata non dal Tribunale ma dal Questore, senza che l'interessato possa essere ascoltato e difendersi preventivamente.

Vieja alla persona colpita sia di accedere ai luoghi in cui si svolgono le gare, sia di transitare nelle zone vicine. Ricorda che gli impianti sportivi e le strade per cui vale la diffida devono essere indicati con precisione, specificamente; un'indicazione generica (espressione tipo "tutti i luoghi ove.....") rendono invalida la diffida che potrà essere disattesa senza conseguenze.

Può essere irrogata nei confronti di chi sia stato *condannato* od anche solo *denunciato* per i seguenti fatti:

- 1) porto abusivo di armi. Nella nozione di "armi" sono ricomprese non solo quelle esplodenti (pistole, fucili ecc.) ma anche le cosiddette armi "improprie": tirapugni, tubi o bastoni di ferro, coltelli, catene, fronde, bulloni e in genere "qualunque strumento" utilizzabile, nelle circostanze in cui lo si porta con sé, per fare violenza ad altre persone. L'espressione della legge¹ è volutamente generica per consentire alle forze dell'ordine la massima discrezionalità nello stabilire se un oggetto sia o meno da considerare "arma": anche il manico di una bandiera può essere uno "strumento atto ad offendere"! Per escludere il reato di "porto abusivo di armi" occorre:
 - per le *armi esplodenti* il porto d'armi;
 - per le *armi improprie* un motivo che giustifichi il fatto di avere l'arma con sé.
- 2) durante gare sportive, aver partecipato ad episodi di violenza od aver anche solo incitato alla violenza. Anche in questo caso la discrezionalità è notevole, poiché basta una parola od anche un gesto per essere accusati di aver "incitato alla violenza".
- 3) per fatti legati ad attività razziste.
- 4) se sei già sottoposto a misure di prevenzione.

Il Questore può disporre anche il cosiddetto "obbligo di firma", cioè l'obbligo di presentarsi in Questura o in Commissariato nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le gare, per firmare un apposito registro. Se il provvedimento di diffida contiene questa previsione, rivolgiti immediatamente ad un avvocato: infatti in tal caso la diffida dovrà essere convalidata dal Tribunale entro quattro giorni, e l'avvocato potrà chiedere di tenere un'udienza per discutere del caso. In base alle previsioni di legge il Tribunale non è però obbligato ad ascoltare il tuo difensore e potrà decidere sul caso anche senza contraddittorio. E' stato presentato a questo proposito un ricorso alla Corte Costituzionale; al momento però (aprile '97) esiste solo la facoltà, non l'obbligo, del Tribunale di ascoltare l'interessato ed il difensore prima di decidere sulla convalida dell'obbligo di firma. In caso di mancata convalida, resterà valido solo il divieto di accesso agli impianti sportivi.

Se contravvieni al divieto di accesso, o non ti presenti per la firma obbligata potrai subire una condanna all'arresto da tre a diciotto mesi, con arresto immediato se colto dentro lo stadio.

IL TESTO DI LEGGE!!!

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1995, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'Interno*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1994, n. 717.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). — 1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche».



7 GIOVANI RAMBO

In data 16 aprile 1997 in occasione della 5^a partita della nostra amata Fortitudo contro la Cagiva Varese valevole per i quarti di finale play-off, all'esterno del Palasport di Casalecchio è successo un fatto sgradevolissimo, un manipolo di esaltati incoscienti ha tentato l'assalto ai pullman dei tifosi ospiti che stavano sopraggiungendo per godersi in tutta tranquillità l'incontro che vedeva impegnata la loro squadra del cuore. I fatti, secondo alcuni testimoni presenti sul luogo della sciagura, si sarebbero svolti più o meno (più meno che più) nel seguente modo: un commando di tifosi biancoblu, composto da addirittura due unità sarebbe rimasto appostato per ore all'esterno del Palasport in posizioni strategiche attendendo l'arrivo della carovana di tifosi biancorossi. Una volta che quest'ultima è arrivata nei pressi del luogo della partita è successo il fattaccio. I due pullman stracarichi di tifosi ospiti scortati da un consistente gruppo delle nostre benamante forze dell'ordine si sono trovati circondati da questi giovani rambo che armati di tutto punto hanno tentato un eroico assalto ai loro nemici.

La polizia, i carabinieri, i finanzieri in assetto di guerra, i pompieri, l'esercito in tutti i suoi reparti e un corpo speciale dei marines fatto intervenire apposta per l'occasione hanno dovuto faticare non poco per neutralizzare questo tentativo di aggressione organizzato e studiato in tutti i particolari. I dieci tifosi-teppisti armati di mitragliette, fucili ad alta precisione con mirini al laser, pistole con semicaricatore automatico, bombe a mano avevano addirittura piazzato delle mine anti-uomo (fortunatamente rimaste inesplose) lungo il percorso che dovevano seguire i pullman.

Per fortuna che le forze dell'ordine hanno evitato il contatto tra questi dieci tifosi e gli oltre 100(!) varesini che viste le condizioni di netto sfavore numerico e altro, chissà dove sarebbero ora. Gli aggressori sono comunque stati identificati tramite una serie di fotografie scattate da un caccia delle contraerea degli U.S.A. che temevano rappresaglie contro il loro paese (!), e nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di diffida della durata di un anno per cui per un po' di tempo non potranno creare disordini del genere.

O.K., fine della storia. Questa volta abbiamo dato libero sfogo alla fantasia ma ci siamo voluti immedesimare in chi ha voluto punire 7 ragazzi di noi per avere tentato la fantomatica aggressione ai pullman dei varesini in occasione di gara 5. Anche in questo caso la fantasia ha avuto pochi limiti e la situazione che i "nostri inquisitori" si sono inventati (vero?) non deve essere molto diversa da quella che abbiamo proposto noi poche righe fa.

Prima di allargare i nostri dubbi riguardo la fedeltà e la giustizia con cui sono stati distribuiti tali provvedimenti vorremmo anche mettere in chiaro che, se questi ragazzi, in sette, avessero tentato di aggredire 100 e passa varesini, per di più scortati, meriterebbero un monumento per il coraggio e il fegato dimostrati nell'occasione; non so quanti anche, tra i più impavidi elementi di 'sto mondo si sarebbero buttati in una cosa del genere.

Se andiamo a ricercare le motivazioni di tali provvedimenti ognuno, chiunque, potrebbe ricercare la risposta solo ed esclusivamente nel campo dell'assurdo: una potrebbe addirittura essere che anche stavolta, come ogni anno, bisognasse diffidare qualcuno ma, vista l'annata tranquilla, scarsa di episodi clamorosi ci si è dovuti attaccare alla minima cazzatina; inoltre i tempi stringevano visto che ormai il campionato si stava concludendo e così, ecco fatta la frittata! Questa è solo una ipotesi, se ne possono formulare tante altre, e che dire delle 2 settimane fatte trascorrere tra la "tentata aggressione" e la notifica delle diffide? Qualche elemento pericoloso avrebbe potuto fare casino in finale? E tutto questo non inizia ad avere il sapore di farsa?

RASSEGNA STAMPA

DOPO LE DIFFIDE DI VARESE IN GARA 5 A BOLOGNA

la Repubblica - BO -
venerdì 9 maggio 1997

la Repubblica - BO - 11-05-97

Sei tifosi diffidati. Oggi autobus stadio-Casalecchio

Raffica di diffide dalla Questura sulla curva: colpiti i capi della Fossa Polizia all'allenamento

Proprio in queste ore la Questura sta diramando i provvedimenti di diffida ad entrare al palasport nei confronti di alcuni tifosi. Sono una raffica: almeno 7-8. Pare che siano stati colpiti gli esponenti di spicco della Fossa. Tali divieti però non sarebbero stati causati dalla rissa del Palaverde: la motivazione riguarderebbe la quinta partita contro Varese, martedì 15, quando le cronache non registrarono in realtà alcun episodio di violenza. L'accusa a carico dei diffidati sarebbe - stando alle voci che circolano negli ambienti della curva - quella di aver aspettato davanti al palasport, prima della partita, l'arrivo del pullman dei tifosi varesini. Non ci sarebbero, invece, riferimenti alla gara precedente, quando diversi teppisti danneggiarono le auto dei giocatori.

L'UNITA' MATTINA - BO -
11-05-97

che ancora abbiamo. Conto sul vero rientro di Frosini, che al Palaverde non poteva soverire da solo una partita così pesantemente indirizzata».


Insomma, ripartenza. Forse anche col pubblico, che a sua volta cerca unità. In un comunicato emesso ieri la Fossa dei Leoni smentisce che Myers sia stato sottoposto a frasi razziste (oggi Carlton sarà premiato come Mvp della stagione) e rivendica un non rapporto del gruppo rispetto alla società: «Non vogliamo aiuti economici, penalizzerebbe la libertà d'azione». Infine si critica la questura per le sei diffide appena emesse. Un risultato del campo, volenti o nolenti, sarebbe acqua sul fuoco.

Fossa: 'Contro Myers nessun razzismo'

I TIFOSI della Fossa dei Leoni hanno diffuso ieri un comunicato per smentire alcune notizie uscite sul caso Myers. «Nessuno - si legge - ha contestato la squadra o un singolo giocatore, ma un tifoso ha invitato Myers a tirar fuori gli attributi. Non c'è stata nessuna frase razzista: chiedere a Myers per conferma». La Fossa nega di voler aiuti d'alcun tipo dalla società, anzitutto economici, e rende noto infine, contestando i provvedimenti, che la Questura ha inviato 6 nuove diffide ad appartenenti del gruppo.

Mattina
Giovedì 15 maggio 1997

Stadio e «palazzo» off-limits per 11 tifosi



Tre denunce per concorso in lesioni aggravate e undici decreti di divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. Sono i provvedimenti emessi dalla questura di Bologna nei confronti di tifosi di calcio e di basket che nelle ultime settimane si sono resi protagonisti di episodi di violenza. I destinatari delle denunce sono tre "ultras" del bologna che avrebbero partecipato all'aggressione di alcuni tifosi juventini in occasione di Bologna-Juventus disputata allo stadio dall'ara il 19 aprile scorso. Ai tre è stato anche interdetto l'accesso per un anno a tutti i luoghi del territorio nazionale dove si svolgono incontri delle due squadre di calcio. La stessa diffida per un anno, riferi-

ta però agli incontri di basket delle società Fortitudo Teamsystem e Cagiva Varese è stata notificata a sette tifosi della Teamsystem che avrebbero tentato di aggredire esponenti della tifoseria ospite prima dell'incontro giocato il 16 aprile al palasport di Casalecchio di Reno, valevole come gara-cinque dei quarti di finale dei play off. Secondo i diffidati si tratterebbe di un processo alle intenzioni, notificato a persone che semplicemente stazionavano al di fuori dell'impianto. Infine un provvedimento di divieto è stato notificato ad un tifoso del Napoli che vive a Bologna e che il 2 marzo scorso avrebbe provocato disordini a bordo di un treno di ritorno da Udine dove si era svolta Udinese-Napoli.

~ Bologna. La Questura di Bologna ha emesso tre denunce per lesioni aggravate e undici avvisi di diffida nei confronti di ultras della Curva Costa e della Fossa dei Leoni della Fortitudo. Le denunce dei tre ultras rossoblu sarebbero relative alle aggressioni ai tifosi juventini nella gara di Bologna. Sette diffide agli ultras fortitudini per gli incidenti con la Cagiva Varese del 16 aprile. La Fossa dei Leoni vuole promuovere una protesta su scala nazionale (ne parliamo a parte).

SUPER TIFOSO
N° 13
24-410-97

DIFFIDE STRUMENTO D'INGIUSTIZIA

Perchè diciamo che la diffida è uno strumento d'ingiustizia?

Perchè è ormai sotto gli occhi di tutti l'uso gratuito che viene fatto dagli organi competenti. La diffida da strumento legale per punire chi veniva colto sul fatto nel creare disordini è diventato l'oggetto di ingiustificabile pressione in mano a chi rifiuta qualsiasi strada per capire o prevenire in maniera diversa determinate situazioni che avvengono ai margini delle partite di calcio o di basket.

Chi usa diffidare ragazzi allo stadio o al palazzo vuole ignorare che dietro a questi ragazzi ci siano situazioni positive come trovarsi in Gruppo a creare coreografie, striscioni, giornalini o quant'altro possa servire al loro scopo: sostenere la propria squadra.

E' chiaro che non c'è solo questo. Gli Ultras, perchè è a ciò che ci riferiamo, costituiscono un movimento giovanile vero e proprio, eterogeneo al suo interno ed importante proprio per questo, perchè dentro ad un Gruppo Ultras svariati ragazzi trovano delle motivazioni che le istituzioni non riescono a dare; i Gruppi Ultras sono aggreganti, situazione che difficilmente si può riscontrare in altri "svaghi".

C'è anche la violenza, è vero, ma non vorremmo fare i demagoghi nel chiedervi dove non c'è la violenza.

A Bologna, vuoi perchè è la città del Presidente del Consiglio, vuoi perchè assomiglia sempre più ad un "laboratorio", gli organi preposti alla sicurezza negli stadi o nei palazzetti stanno provando nuove forme di utilizzo della diffida; identificano i ragazzi più in vista di un Gruppo Ultras e, piano piano, con ogni piccolo pretesto, li diffidano, anche se loro possono dimostrare che non hanno fatto niente, ottenendo lo smembramento del Gruppo in questione, annullando la capacità del medesimo di coagulare gente attorno a sé e dando spazio ai cosiddetti "cani sciolti" che hanno sempre più terreno e diventano le schegge incontrollate capaci di creare incidenti perchè si muovono senza schemi precisi o "etiche" Ultras.

Se si vuole arrivare a questo, al palazzo dello sport ci stanno riuscendo. Sono state notificate 6 diffide a esponenti conosciuti del Gruppo Fossa dei Leoni senza che questi abbiano assolutamente commesso il fatto per cui sono stati segnalati, cioè tentativo di aggressione ai pullman in arrivo da Varese in gara 5 a Bologna. Voci incontrollate dicono che altre sono pronte per persone conosciute del Gruppo, si aspetta solo l'occasione o il pretesto giusto.

Anche il giornale "La Repubblica" in una nota del 9/05/97 in cui dava notizia delle diffide asseriva che non era a conoscenza di nessun incidente avvenuto in quel giorno.

Noi chiediamo che quando saranno pronti i ricorsi non si esaminino solo le motivazioni dei ricorsi (che solitamente vengono accantonate perchè "tanto sono i soliti Ultras") ma si rendano note le motivazioni, con tanto di prove tangibili, sulla base delle quali sono state inflitte le diffide.

Questa cosa, ed è questo lo scandalo, non è prevista dalla legge 13 Dicembre 89 (e successive modifiche). Nessuno è tenuto a dimostrarti per quale motivo sei stato diffidato, è per questo che riteniamo la diffida uno strumento d'ingiustizia.

FOSSA DEI LEONI 1970



NO ALLE DIFFIDE GRATUITE !!!

Avrete certo notato un volantinaggio "anomalo" Domenica 18 Maggio; alcuni dei ragazzi della Fossa dei Leoni della Fortitudo, nonostante la loro squadra giocasse gara 5 per la finale scudetto, erano davanti all'Andrea Costa a volantinare contro le diffide.

Il fatto che fossero davanti alla curva è proprio per il motivo appena citato ossia erano DIFFIDATI. Diffidati per un fatto non commesso.

Noi crediamo che in questi casi sia opportuno lasciare da parte la squadra per cui si fa il tifo e fare fronte comune per quella che sta diventando sempre più palesemente un'ingiustizia ad uso e consumo della polizia.

Il perchè è un'ingiustizia era già spiegato abbastanza chiaramente sul volantino della Fossa: la legge sulle diffide non prevede nessun obbligo di presentazione di prove e basta una semplice segnalazione da parte delle forze dell'ordine perchè possa essere inflitta.

Ci riconosciamo in quel volantino anche quando si dice che ci sono nuove strategie per eliminare i Gruppi Ultras, non si capisce dove traggano vantaggi ma è chiaro che è così, e queste 7 nuove diffide ai ragazzi della Fossa ne sono la più lampante dimostrazione.

Sarà un caso che i 7 (e non 6 come in un primo tempo si pensava) siano tutte persone che stanno in balastra o comunque conosciuti per l'assidua presenza?

Coloro che hanno volantinato, e che in parte abbiamo aiutato, ci hanno fatto notare che a volte qualche tifoso dell'altra sponda gettava il volantino a prescindere da ciò che c'era scritto solo perchè era dei rivali. Noi crediamo che da questo punto di vista i ragazzi che frequentano le curve debbano crescere e crescere non vuol dire abbandonare le rivalità e diventare tutti amici, ma capire che a volte la posta in gioco è troppo alta per permettersi di continuare ad ignorarci tra di noi.

Noi appoggiamo la battaglia che la Fossa dei Leoni sta facendo ed invitiamo ad aderire, firmando, alla petizione che gli stessi hanno avviato per chiedere *"alle autorità preposte ad esaminare i ricorsi dei provvedimenti che vengono inoltrati in base alla legge dicembre 1989 e relative modifiche, di dimostrare, non tanto la responsabilità individuale di fronte al fatto contestato, ma almeno di dimostrare che il fatto sia realmente accaduto"*.

Dopo la raccolta effettuata allo stadio e durante le trasferte di Treviso sono già state raccolte circa 450 firme.

Per finire riteniamo che questo tipo di azione potrebbe essere utilizzato a livello nazionale da tutti i Gruppi Ultras per arrivare a chiedere una modifica della legge per garantire che chi viene diffidato lo sia su dei dati reali e non perchè sta antipatico a qualcuno o perchè viene individuato come capro espiatorio.

FOREVER ULTRAS 1974

Eccovi qui sotto il testo con il quale abbiamo raccolto le firme. Abbiamo evidenziato soprattutto la richiesta che ci fornissero le prove che ci fosse stata la tentata aggressione. E' infatti quello, secondo noi, il grimaldello che può mettere a nudo le falsità che hanno detto!

DIRIGENTI
E. ARCHIVIO

Al Prefetto di Bologna
e p.c. al Questore di Bologna
Aldo Gianni
e p.c. Resto del Carlino
Corriere dello Sport-Stadio
La Repubblica
l'Unità Mattina

Informati dei provvedimenti presi nei confronti di 6 tifosi della Fortitudo Teamsystem Bologna in occasione di gara 5 dei play-off di basket valevole per il campionato nazionale di serie "A1" tra le società Fortitudo Teamsystem Bologna e Pallacanestro Cagiva Varese in data 16-4-1997, preso in esame il decreto-legge 22 Dicembre 1994, N° 17 e successive modifiche, convertito in Legge 24 Febbraio 1995, N° 45, riguardante le misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche (Legge dicembre 1989 N° 401), non abbiamo potuto fare a meno di notare l'assoluta mancanza di una norma che garantisca, a chi subisce il provvedimento, del riscontro per cui si viene accusati, sia al momento della disposizione che in sede di ricorso. Per questo motivo abbiamo deciso di fare una raccolta di firme per chiedere alle autorità preposte ad esaminare i ricorsi dei provvedimenti che vengono inoltrati in base alla legge di cui sopra (e relative modifiche), di dimostrare, non tanto la responsabilità individuale di fronte al fatto contestato, ma almeno di dimostrare che il fatto sia realmente accaduto. Riteniamo infatti questo un doveroso atto di trasparenza nei confronti di tutti i cittadini e non solo di quelli investiti da questo provvedimento.

	Cognome e nome	Indirizzo	Firma
1	FORINO MICHELE	VIA 2/3 BOLOGNA	<i>Michele Forino</i>
2	PUNGETTI FABRITIO	VIA 24/6 BOLOGNA	<i>Fabritio Pungetti</i>
3	CAPPILLATI ANTONIO	TRALE TU	<i>Antonio Cappillati</i>
4	GREGUCCI NICOLA	VIA DE 29 BO	<i>Nicola Gregucci</i>
5	PUGLISI SANTI	VIA S FELICE 103 BOLOGNA	<i>Santi Puglisi</i>
6	DALMONTE LUCA	VIA. 16 IMOLA (BO)	<i>Luca DalmonTE</i>
7	LELLI FEDERICO	V. 5 BOLOGNA	<i>Federico Lelli</i>
8	CIPARDO ROBERTO	VIA 46 BO	<i>Roberto Cipardo</i>
9	BILBSTR CARW	VIA 61 BO	<i>Carw Bilbstr</i>

	Cognome e nome	Indirizzo	Firma
1	FORSINI ALESSANDRO	VIA S. FELICE 102 BO	<i>Alessandro Forsini</i>
2	PAOLO COMI	VIA M. PATERNI 22/94 PS	<i>Paolo Comi</i>
3	GIACOMO GALANDA	VIA CRISTOFOLI 46/48 UR	<i>Jacomo Galanda</i>
4	JENIS MARCONATO	STRADA DI NASCIBEN 1/8 TU	<i>Jenis Marconato</i>
5	DAVIDE BONORA	"	<i>David Bonora</i>
6	PAOLO MORESI	"	<i>Paolo Moresi</i>
7	DAVIDE BONORA	VIA S. FELICE 103 BO	<i>David Bonora</i>
8	STANLUCA BASILE	VIA MONTEGRAPPA 7 RE	<i>Stanluca Basile</i>
9	P. FILIPPO ROSI	VIA M. PATERNI 22/94 PS	<i>Filippo Rosi</i>
10	JUCKA GLEGER	VIA CALTANISSETTA 3 MI	<i>Jucka Gleger</i>
11			
12			

Un po' di giustizia anche per quegli "animali" degli Ultras

La notizia è data dal Corriere della Sera il 24 Maggio 1997

Quest'articolo è fin troppo ridicolo; dal titolo alla foto di accompagnamento del servizio. E' pieno di luoghi comuni ritriti. ULTRAS = VIOLENTI. La trattazione dell'argomento viene fatta quasi con disgusto, ci si aspetta da un momento all'altro che colui che scrive dica: "pensate un po' dove siamo arrivati?"

Tra l'altro l'articolo non è firmato che avesse paura di ritorsioni?

A parte la deficienza con cui è stato trattato il tutto è chiaro che questo è un riconoscimento di ciò che diciamo, cioè che la diffida è un'arma puramente discrezionale (per i Questori) che sfugge a qualsiasi controllo dei superiori (i Prefetti); superiori che tra l'altro si fidano ciecamente dei propri "inferiori". Il risultato è che se c'è qualcuno che sta sul cazzo alle Guardie invece che "bussarlo" per bene come si faceva un tempo, ora parte la diffida che colpisce scientificamente con interventi "chirurgici" persone già destinate a tavolino, **E NON DITE DI NO!**

SABATO 24 MAGGIO 1997

CRONACHE ITALIANE

Anche i tifosi «violenti» hanno diritto alla difesa

ROMA — Il diritto alla difesa è sacro. E deve valere per tutti. Anche per i teppisti da stadio, per gli «hooligans» nostrani che infiammano le domeniche calcistiche. Lo ha deciso la Corte costituzionale con una sentenza depositata ieri dopo aver esaminato il caso di sei tifosi protagonisti di episodi di teppismo durante la partita di calcio Genoa-Milan del 29 gennaio 1995.


La Corte costituzionale ha stabilito che, quando il questore pone a soggetti che hanno precedenti di violenza il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di

determinate manifestazioni sportive — accompagnando la misura con l'obbligo di presentarsi all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente durante la partita — «il destinatario del provvedimento deve essere espressamente avvisato della facoltà di presentare, sia personalmente che tramite il proprio difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari», cioè al magistrato che deve convalidare i provvedimenti.

Fino ad ora al tifoso tale diritto non era stato riconosciuto: non poteva cioè far conoscere le ragio-

ni e le circostanze del suo comportamento al magistrato chiamato a legittimare la decisione del questore.

Nella sentenza emessa ieri, i giudici del Palazzo della Consulta hanno dichiarato incostituzionale l'articolo 6 della legge numero 401 del 1989 per la tutela della «correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche». L'incostituzionalità riguarda la parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga anche il suddetto «avviso». E quindi la possibilità di una «difesa».



Violenza negli stadi: I teppisti hanno diritto alla difesa

ANCHE I TIFOSI HANNO DIRITTO ALLA DIFESA

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando il questore pone ai tifosi il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di determinate manifestazioni sportive accompagnando la misura con l'obbligo di presentarsi all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente durante la partita, "il destinatario del provvedimento deve essere espressamente avvisato della facoltà di presentare, sia personalmente che tramite il proprio difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", cioè al magistrato che deve convalidare i provvedimenti.

Fino ad ora al tifoso tale diritto non era stato riconosciuto:

non poteva cioè dimostrare l'ipotetica innocenza.

Nella sentenza emessa il 23 Maggio 1997, i giudici del Palazzo della Consulta hanno dichiarato incostituzionale l'articolo 6 della Legge N° 401 del 1989 per la tutela della "correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche". L'incostituzionalità riguarda la parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga anche il suddetto avviso, e quindi la possibilità di una difesa.

Questo è una parte di un articolo uscito sul Corriere della Sera di Sabato 24 Maggio (ripulito dalle battute sarcastiche miste ad un tono scandalistico) che avvalle ciò che noi abbiamo denunciato con il volantino di 2 domeniche fa, cioè che la diffida è uno strumento d'ingiustizia!

Qui si pone l'accento sulla mancanza della possibilità di difendersi rispetto alle accuse che servono per motivare la diffida. E' bene ricordare che le diffide si dividono in 2 categorie: con o senza l'obbligo di firma e che la Corte Costituzionale si riferisce specificamente a quelli che prevedono l'obbligo di firma.

Per noi, questo, rafforza la nostra battaglia nel chiedere che anche i provvedimenti senza il sopracitato obbligo, debbano prevedere la possibilità di difesa.

E' per questo che oggi siamo ancora qui a raccogliere delle firme a favore dei nostri diffidati

per chiedere che, in sede di ricorso, gli organi competenti dimostrino che effettivamente ci sia stato il tentativo di aggressione ai pullman di Varese. Motivazione che avrebbe fatto scattare le diffide.

Ringraziamo i FOREVER ULTRAS per il volantino in sostegno alla nostra iniziativa e l'aiuto che ci stanno dando, e tutti i ragazzi che hanno firmato, oltre 600 fino ad ora. Anche noi diciamo che sarebbe una gran bella cosa che una volta tanto mettessimo da parte le rivalità e conducessimo una battaglia comune contro una cosa che ci colpisce tutti, indistintamente, a prescindere dalla fede che abbiamo.

FOSSA DEI LEONI 1970



COMUNICATO STAMPA

FOSSA DEI LEONI

- Corriere dello Sport-Stadio
- la Repubblica
- L'Unità Mattina
- il Resto del Carlino
- Super Basket
- Rete 7
- Rete 8

Vogliamo informare gli organi di stampa che nei prossimi giorni verranno presentati i ricorsi contro le diffide senza obbligo di firma inflitte a 7 tifosi della Fortitudo in occasione di gara 5 dei play-off con Varese.

In solidarietà con i 7 tifosi è stata avviata anche una raccolta firme tesa a chiedere alle autorità preposte ad esaminare i ricorsi ai provvedimenti, **di dimostrare, non tanto la responsabilità individuale di fronte al fatto contestato, ma almeno di dimostrare che il fatto sia realmente accaduto.**

Infatti la cosa che continuiamo a ribadire è che il 16 Aprile, giorno della partita in questione, non c'è stato assolutamente nessun tentativo di aggressione (motivazione che avrebbe fatto scattare le diffide) al sopraggiungere dei pullman dei tifosi Varesini.

A sostegno di questa nostra richiesta hanno firmato fino ad ora oltre 850 persone tra cui il Vice presidente della Fortitudo Cappellari, il D.S. Santi Puglisi, il vice allenatore Luca Dalmonte ed altri dello staff societario della Fortitudo più alcuni giocatori della nazionale presenti al raduno di Bologna tra cui Dan Gay, Galanda, Bonora ed altri.

Hanno firmato anche i responsabili del "Progetto Ultras" dell'U.I.S.P. Emilia Romagna, (progetto finanziato dalla Commissione Europea, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna) perchè sono concordi con noi nel considerare la diffida una pratica logica contro la violenza ma che si presta facilmente ad un uso "libero" in quanto non necessita di presentazione di prove né per essere avallata né per essere contestata.

Ribadiamo anche che, **secondo noi**, è in atto una manovra precisa per fare sparire il Gruppo Fossa dei Leoni e che queste diffide ne sono la più limpida dimostrazione.

Rispetto alle diffide, non solo queste ma a livello generale, abbiamo intenzione di coinvolgere altri Gruppi ed iniziare, con il prossimo campionato, una battaglia che porti la diffida ad essere uno strumento più equo che consenta almeno la possibilità da parte di chi è stato raggiunto da questo provvedimento di potersi difendere, e che non rimanga, invece, solo un metodo "preventivo" a totale discrezione di chi ha il potere di usarlo.

Ad avvallo di questo c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 97 che dichiara incostituzionale la legge che regola le diffide nella parte in cui non prevede la possibilità di presentare un memoriale a difesa a chi è costretto ad andare in questura a firmare nei giorni in cui gioca la propria squadra. E' bene ricordare che le diffide si dividono in 2 categorie: con o senza l'obbligo di firma e che la Corte si riferisce specificamente a quelli con l'obbligo di firma.

Bologna 06 Giugno 97

FOSSA DEI LEONI 1970



RASSEGNA STAMPA

DEL 7 GIUGNO DOPO IL COMUNICATO STAMPA SULLA RACCOLTA DELLE FIRME

la Repubblica
sabato 7 giugno 1997

sport **Bologna**

Petizione della Fossa per il diritto alla difesa

Anche gli azzurri contro le diffide

Anche 10 nazionali di basket, insieme ad altre 886 persone, hanno firmato la petizione della Fossa dei Leoni contro l'uso delle diffide. Ieri mattina è stato presentato il ricorso contro gli ultimi 7 provvedimenti: si chiede alle autorità di dimostrare non tanto la responsabilità individuale di fronte al fatto contestato (quei 7 sarebbe stati in

attesa dei tifosi varesini fuori dal palasport prima del match) ma di dimostrare che il fatto sia realmente accaduto. Il ricorso è basato sul fatto che quella sera (16/4) non vi fu alcuna aggressione al pullman ospite. La Fossa vuole allargare la battaglia a livello nazionale perché lo strumento della diffida «divenga più equo, consentendo a chi ne è stato colpito di potersi difendere e «non sia solo un metodo preventivo a totale discrezione di chi ha il potere di usarlo». Tra i firmatari Frosini, Galanda, Fucka, Marconato, Bonora, Moretti e Gay, i dirigenti Cappellari e Puglisi, e i responsabili del Progetto Ultra della Uisp che non contestano il senso dello strumento ma l'arbitrarietà dell'applicazione, che non consente una difesa se non dopo molto tempo aver già scontato la diffida.

Mattina
Sabato 7 giugno 1997

BOLOGNA SPORT

Diffide: c'è chi dice no

L'istituzione della diffida, cioè il divieto ai tifosi violenti di frequentare stadi e palasport, è oggetto di dibattito. Non tanto perché sia sbagliato il provvedimento, quanto perché qualche volta non è così facile identificare chi commette realmente reati. La Uisp ha un attivato un vero e proprio Progetto Ultra, finanziato dalla commissione europea, dal Comune e dalla Regione, che ragiona tra le altre cose su questo argomento. E ieri ha emesso un comunicato di solidarietà con i 7 tifosi della Teamsystem diffidati recentemente, ai quali - come a chiunque incappi nel provvedimento - è negata la possibilità di difendersi davanti al giudice delle indagini preliminari. L'iniziativa della Uisp, che ha firmato insieme a molti protagonisti biancoblu una petizione

in favore dei diffidati (hanno aderito Frosini, Paolo Conti, Galanda, Bonora, Moretti, Fucka, oltre a Cappellari, Puglisi e Dalmonte) fa il paio con un comunicato della Fossa dei Leoni sulla vicenda. Gli ultra biancoblu mirano a coinvolgere altri gruppi sparsi nella penisola per un maggiore garantismo verso i tifosi, avvalendosi anche di una sentenza della Consulta che ritiene incostituzionale il passo della legge sulle diffide contro cui si batte anche la Uisp. Che scrive: «La norma in vigore impedisce i diritti dei cittadini conosciuti come tifosi accessi perché, anche se estranei ai fatti contestati, potrebbero essere colpiti dal provvedimento senza essere ascoltati e senza potersi difendere di fronte a un magistrato. Se non di fronte al Tar, molti anni dopo aver scontato la diffida». La petizione è già stata firmata da 850 persone e si basa sulla convinzione che quel 16 aprile - il giorno di Fortitudo-Varese, dopo la quale sarebbero partite le diffide - aggressione non ci fu. Tutto quasi condivisibile e ben argomentato, a parte la convinzione della Fossa che ci sia un deliberato disegno per farla sparire.

Progetto Ultra Archivio sul Tifo Calcistico in Europa

Comunicato Stampa

Bologna 06 Giugno 1997

All'attenzione dei corrispondenti

In solidarietà con i sette tifosi della Fortitudo diffidati in occasione della partita del 16 aprile contro Varese, il Progetto Ultra ha firmato la petizione da allegare ai ricorsi presentati in Questura per chiedere una revisione dei provvedimenti. L'appoggio a questa iniziativa è in linea con gli scopi e gli obiettivi del Progetto Ultra che, pur ritenendo la diffida (norma che vieta al tifoso "segnalato" di seguire gli incontri della sua o di altre squadre solitamente per la durata di un anno) uno strumento preventivo giusto contro la violenza, ravvisa nella legge che regola il provvedimento alcuni elementi iniqui e potenzialmente troppo soggetti a decisioni arbitrarie. Ci si riferisce in particolare alla parte che non prevede, per i diffidati senza l'obbligo di firma in Questura, la minima possibilità di difesa di fronte al Gip. Questa norma, di fatto, limita molto i diritti di quei cittadini conosciuti in Questura come tifosi accessi perché, anche se estranei ai fatti contestati, potrebbero teoricamente essere colpiti dal provvedimento, senza avere la possibilità di essere ascoltati e di difendersi di fronte ad un magistrato, se non in un eventuale processo oppure di fronte al Tar, molti anni dopo aver scontato la diffida.

I responsabili del Progetto Ultra

Carlo Balestri Carlo Podaliri

CONTRO LE DIFFIDE QUALI LE STRADE PERCORRIBILI?

Non stiamo a riprodurre anche l'articolo uscito su Supertifo altrimenti potremmo essere accusati di megalomania per riproporre a più non posso le nostre cose, però lo citiamo per segnalare che abbiamo avuto delle risposte scritte e verbali a seguito di quell'annuncio.

Ci rendiamo conto che è stato un messaggio forte e, a dire il vero, ci aspettavamo una massiccia risposta immediata, neanche tanto a noi ma sulle pagine di Supertifo. Questo per il momento non c'è stato però, a livello verbale, abbiamo avuto diversi contatti.

Innanzitutto ad oggi 31 Luglio 97 ci hanno scritto, mettendo da parte la collaborazione con i Forever Ultras e gli altri ragazzi della Costa, due direttivi di Gruppi: gli Official Fans Lodigiani e gli Ultras Voghera. Gruppi che ringraziamo sentitamente per averci scritto nell'immediato. Poi a livello verbale ci sono stati contatti, per via di amicizie trasversali o dirette, con ragazzi dei Gruppi di: Ancona, Cosenza, VeneziaMestre, Ravenna, Roma sponda giallorossa, Perugia, Genoa. Questo per il calcio mentre per il basket possiamo citare i ragazzi di Caserta, di Imola (Andrea Costa), di Roma. Siamo sicuri che ora, con le vacanze in mezzo ed il campionato fermo, si muoverà poco altro ma con la ripresa delle attività è possibile un infoltimento dei contatti.

Alcuni dei ragazzi dei Gruppi sopracitati ci hanno detto che sono disponibili a fare qualcosa, ma cosa? Noi abbiamo pensato che per prima cosa è necessario avere del materiale su cui confrontarsi ed ecco, da parte nostra, mettere in una fanza unica tutto ciò che è uscito, da parte nostra, su questo argomento e come ci siamo comportati.

Sinceramente pensiamo che la strada da battere sia per forza quella di una modifica di questa stramaledetta legge, per cui bisogna rivolgersi necessariamente alle forze politiche presenti in parlamento che sono sensibili alle legislazioni sui diritti. Per evitare strumentalizzazioni politiche bisogna rivolgersi a **tutte le forze politiche**.

La maniera più ovvia, e già collaudata da noi ampiamente, è la raccolta di firme su un testo di una petizione che, a nostro parere andrà elaborata al meglio. Proprio per questo stiamo cercando di coinvolgere alcuni avvocati (che sono stati contattati anche dall'Archivio sul tifo calcistico presente alla U.I.S.P. per gli stessi motivi) con cui redigere, nella maniera più corretta e difficile da cassare, questa petizione.

Riteniamo che per fare partire questa iniziativa si debba fare uno striscione, una contestazione o anche uno sciopero vero e proprio da parte di più curve possibili che, magari, espongono lo stesso striscione.

Saremmo degli imbecilli se pensassimo che a tutto ciò si possa arrivare con contatti telefonici o per lettera, se c'è interesse reale sulla questione è necessario un raduno vero e proprio per guardarsi in faccia e capire fino a dove ci si può spingere.

Noi pensiamo che, per come sono state usate le diffide quest'anno, sia ormai tempo di pensare a qualcosa di unitario e consistente per dire basta a questo gioco al massacro; sappiamo tutti che dietro alle diffide si nascondono tante altre maniere per reprimerci e controllarci, provare a smantellare o a rendere meno arbitraria la "401" potrebbe essere un buon passo in avanti anche per tornare alle nostre origini di Ultras.

il DIRETTIVO F.d.L. '70

Riflessioni sulle diffide di Varese

Le diffide di Varese sono state premeditate su questo ci sono pochi dubbi. I fatti contestati sono avvenuti il 16 Aprile e le diffide sono arrivate a chi il 7 a chi l'8 e c'è a chi è arrivata il 20 di Maggio, quasi un mese dopo!

Con i mezzi scientifici che hanno, tutte le telecamere messe ovunque anche per controllarti quando vai a pisciare, non è ammissibile che ci mettano così tanto.

La probabilità è che il ragazzo diffidato il 20 di Maggio sia stato segnalato tra quelli che parlavano con Myers dopo Gara 1 con Treviso. O c'è uno che è stato diffidato per Varese quando esternamente, quel giorno, non c'era, però.... c'è un però, ha acceso una fiaccola in Gara 3 con la Virtus, strano no?

A Bologna sinceramente crediamo ci siano problemi più importanti che una fiaccola accesa nel palasport (quando a Milano con l'Olimpia quasi sempre ne accendono una decina) o una scazzottata con un giocatore a fine di una gara vergognosa; crediamo però che ci sia di più: Non capiamo perchè dobbiamo essere trattati diversamente da altri: c'è chi ha alcuni poliziotti, e sono sempre quelli, che li seguono ovunque; c'è chi, vedi a Genova, aveva un Ufficio Stadio, naufragato naturalmente perchè, in soldoni, "loro" volevano dei delatori e vedendo che facevano fatica hanno iniziato a diffidare tutti!

Dicevamo che ci deve essere qualcosa di più, crediamo che in noi abbiamo individuato un Gruppo che non è fatto solo da ragazzi che dopo qualche anno vengono sostituiti per via del naturale ricambio generazionale, ma delle persone che, convinte di quello che fanno, hanno continuato a tenere in piedi il Gruppo infischiosene degli anni che passano perchè per loro essere Ultras della Fortitudo non è una moda ma una passione vera.

E crescendo si smette di fare le cazzate tipo tafferugli ovunque (sono cambiati i tempi e poi ci pensano i ragazzini) ma si inizia di più a ragionare su quello che, come tifoso, ti gira intorno. Commercializzazione dello sport, caro biglietti, diritti televisivi che ignorano i tifosi, giocatori miliardari mentre tu sei un operaio o disoccupato che fa fatica a tirare avanti. E così scopri che per una normale contestazione alla R.A.I., per via di una diretta in un orario di merda in cui gioca pure il Bologna, ti fanno un servizio fotografico degno della Marini nuda in Sardegna. Ma tu non sei la Marini e sei un po' più incazzato del pubblico normale pecorone perchè ti senti preso per il culo.

Visto che questa Fanza andrà un po' in giro per l'Italia (sperando che la trovi interessante) è bene spiegare che non ci stiamo facendo il viaggio e siamo consci che è così ovunque ma, scusateci la precisazione, ci siamo rotti i coglioni di considerare normalità dei soprusi belli e buoni!

E' chiaro che non possiamo essere sempre lì a contestare, a incazzarci, a litigare con la Polizia (a forza di diffide gratuite rischiamo non ci vada più nessuno al palazzo) però quando vediamo che il limite viene superato abbondantemente allora reagiamo e proviamo a lasciare il segno anche noi.

E' questo quello che stiamo imparando e che vogliamo provare ad insegnare ai nostri "cinni"; e se il messaggio venisse raccolto anche fuori da Bologna....

IL PARERE DI UN AVVOCATO

1) Nella storia italiana esiste una costante. Di fronte all'emergere di problematiche sociali conflittuali il potere politico si dimostra incapace di costruire una risposta strategica, di lungo periodo, e ricorre a strumenti di repressione poliziesca. A tal fine le leggi "normali", pensate per situazioni caratterizzate da conflitti interindividuali o comunque non estesi, non bastano più ed è necessario costruire una legislazione speciale. Al posto della mediazione politica il potere preferisce coprire con la criminalizzazione le problematiche sottese alle situazioni conflittuali che mettono in discussione la sua legittimazione(1). In questo modo l'area dei comportamenti puniti con la sanzione penale si estende notevolmente, colpendo anche atteggiamenti che, se di per sé stessi non sono pericolosi, possono (e sottolineo possono) rivelare una intenzione criminale. E così diminuiscono le garanzie di libertà per i cittadini.

Per comprendere bene questo meccanismo occorre che abbiate la pazienza di seguire la piccola digressione giuridica che segue.

Il diritto penale esprime la reazione dello Stato di fronte ad un fatto considerato pericoloso per la sua stabilità e perciò considerato reato; le sanzioni penali, a differenza di quelle civili (risarcimento del danno) che mirano a ricostituire un equilibrio tra soggetti privati, sono pura sofferenza ed esprimono la riprovazione pubblica per un fatto compiuto. La pena interviene quindi dopo la commissione di un fatto che, per la sua gravità e la minaccia che esprime all'ordine costituito, merita di essere sanzionato direttamente dallo Stato. In questo contesto è evidentemente essenziale che la pena colpisca il vero autore del fatto di reato. Perciò esiste una apposita procedura per l'accertamento della sua commissione (la "procedura penale") che intende offrire ad ogni accusato tutte le garanzie per dimostrare la propria innocenza, ciò che si esprime nel linguaggio giuridico come "diritto al contraddittorio" o "diritto alla difesa".

Questo schema implica che la relazione statale si attivi quando il reato è già stato compiuto; ma quando, per il diffondersi di particolari tensioni nel sociale, la minaccia della pena non è più sufficiente per prevenire la commissione di reati, ecco che diventa necessario creare strumenti legislativi in grado di sanzionare comportamenti che dimostrino, o diano sospetto, di essere diretti alla commissione di questi. Si tratta della *prevenzione*. La punibilità viene in questo modo estesa a comportamenti anticipatori di un reato. Si parla di "anticipazione della soglia di punibilità": questa viene cioè estesa a comportamenti che di per sé stessi non sono reato, ma lo diventano in quanto possibili indici rivelatori di una intenzione criminale.

Un esempio pratico chiarirà il concetto. Rapinare le banche costituisce reato, passeggiare in prossimità di una banca è lecito. Di fronte ad un aumento delle rapine bancarie, se il potere intende intervenire in via preventiva reagirà rendendo punibile il fatto di passeggiare in prossimità delle banche con atteggiamenti che diano luogo al sospetto di preparare una rapina. Un comportamento in sé lecito viene criminalizzato, estendendo la soglia di punibilità a fatti di per sé stessi non criminali e con il rischio di fare cadere nelle maglie della legge anche persone che magari non hanno la minima intenzione di violarla. Quali sono infatti gli atteggiamenti che rendono sospettabile l'intenzione di compiere una rapina? La legge non lo può stabilire con precisione, perché può solo prevedere in via generale ed astratta. Tutto viene quindi rimesso alla discrezionalità delle forze dell'ordine.

La legislazione in materia di tifo calcistico ricalca questo schema.

2)

L'applicazione del meccanismo suddetto alla "emergenza" della violenza calcistica e sportiva in genere portò all'emanazione della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 (2), intitolata genericamente alla "tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche". Tra disposizioni dedicate alla prevenzione della corruzione sportiva, si incontra l'articolo 6 che introduce la cosiddetta diffida, vale a dire il divieto di accedere a "luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche". Si tratta chiaramente di uno strumento preventivo, destinato ad essere irrogato prima della commissione di reati. Lo dimostra l'Autorità preposta all'irrogazione

della diffida, che non è il Tribunale ma la "Autorità di Pubblica Sicurezza", vale a dire la Questura. Non solo: il provvedimento può colpire persone non solo condannate, ma anche *denunciate* per "aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza". La discrezionalità riconosciuta alla Questura è notevole. Questa infatti può irrogare la diffida anche a chi sia solo denunciato per tali fatti ed essere quindi del tutto innocente. Si noti: è la polizia che decide chi denunciare; è la stessa polizia che decide chi, tra i denunciati, deve essere diffidato. Una doppia discrezionalità, in relazione prima alla denuncia, poi all'irrogazione della diffida. Si tratta evidentemente di uno strumento deterrente nelle mani delle forze dell'ordine che garantisce un margine di manovra da utilizzare contro non tanto gli autori reali di episodi di violenza sportiva, quanto contro coloro che danno, particolarmente fastidio per essere tra i più assidui frequentatori di gruppi della tifoseria. L'applicazione pratica dell'istituto conferma questa ipotesi.

Oltre a ciò, gli stessi presupposti per l'irrogazione della diffida appaiono estremamente elastici: basta infatti una denuncia per aver "inneggiato" alla violenza sportiva. Si tratta di una fattispecie molto elastica, poiché ad integrarla è sufficiente anche un solo gesto od anche "scritte", magari contenute in un volantino od in uno striscione.

Altro presupposto per l'irrogazione della diffida è il porto di armi improprie nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive. La disposizione rappresenta una "perla" del legislatore. La definizione di armi "proprie e improprie" si ritrova nell'art. 585 del Codice penale, comma secondo e nella Legge n. 110 del 18 aprile 1975 (3). Armi "proprie" sono le armi da sparo e "tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona". vale a dire gli oggetti costruiti appositamente per provocare danni fisici; armi "improprie" sono, ai sensi dell'art. 4 della Legge 110 suddetta, mazze, tubi di ferro ed in genere "ogni strumento.....chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".

Ne discendono alcune conseguenze:

1) chi decide se uno strumento sia o meno utilizzabile, in relazione alle suddette circostanze come "arma impropria" e si realizzi così il presupposto per la denuncia e la successiva diffida? La domanda è retorica.

2) Non solo. Il legislatore aveva considerato unicamente l'ipotesi di porto di armi improprie avendo evidentemente in mente l'uso di aste e di bandiere, spranghe di ferro, catene ecc. poiché non prevedeva l'irrogazione della diffida per il porto di armi *proprie*. Ne risultava che chi andava allo stadio con una pistola non poteva essere diffidato.

Questo la dice lunga su come certe leggi siano costruite più sull'onda di emozioni momentanee dell'opinione pubblica che sulla base di serie considerazioni di opportunità. La pena prevista per i contravventori alla diffida era la reclusione da tre mesi ad un anno.

La seconda fase inizia con l'emanazione del "decreto Maroni". Sulla spinta di un'opinione pubblica sempre più allarmata dagli episodi di violenza sportiva, il potere reagì con un inasprimento delle misure repressivo-preventive, dimostrando così una perfetta sintonia con la costante storica di cui si diceva in apertura

Il cosiddetto "decreto Maroni" (4) anzitutto elimina l'anomalia sopra richiamata in materia di armi, prevedendo l'irrogazione della diffida anche nei confronti di porto abusivo di armi proprie; inoltre estende il divieto di accesso anche ai luoghi circostanti gli impianti sportivi. Ma soprattutto introduce l'obbligo di presentarsi al comando di polizia nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le gare sportive per le quali vale la diffida. Con l'irrogazione di questa infatti il Questore può imporre l'obbligo di presentarsi al comando di polizia nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le gare sportive per le quali vale la diffida. Si capisce che questo obbligo è particolarmente pesante, e per non incorrere in censure di costituzionalità il legislatore ne ha previsto un meccanismo di controllo giudiziario. La prescrizione di presentarsi deve infatti essere comunicata.

a pena di decadenza, dal Questore al Pubblico Ministero presso la Pretura ed entro le successive 48 ore essere convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari. Contro la convalida è possibile ricorso in Cassazione, ricorso che peraltro non ha effetto sospensivo.

Si capisce che i brevissimi termini concessi al Giudice e soprattutto la mancata previsione di una udienza alla quale possa intervenire la persona colpita dal provvedimento e farsi assistere da un suo difensore ("assenza di contraddittorio") riducono il controllo giudiziario a poco più che una formalità. Il Giudice non è infatti messo in condizione di disporre di tutti gli elementi di fatto relativi al caso e potrà basare la sua decisione solo sui rapporti di polizia.

Diffida e obbligo di firma hanno la durata massima di un anno.

Il decreto Maroni poi eleva il limite massimo di pena per la violazione: si passa infatti da dodici a diciotto mesi, prevedendo anche l'arresto immediato per il mancato rispetto della diffida (ma non dell'obbligo di firma).

Sulla materia sono intervenute ancora poche pronunce giurisprudenziali.

Il giudizio di costituzionalità è stato sostanzialmente superato. Di fronte ad una prima sentenza, relativa all'imposizione dell'obbligo di comparizione a minorenni che risolve una questione di competenza territoriale sul giudizio di convalida (5), una successiva sentenza della Corte fa salva nella sostanza l'impianto legislativo (6). Era stata sollevata la questione di compatibilità costituzionale del mancato controllo giudiziario sull'irrogazione della diffida, previsto invece per l'obbligo di comparizione. La Corte ha sentenziato che occorre distinguere tra i due provvedimenti in relazione alla "diversa incidenza" che hanno sulla libertà personale: la diffida ha una minore incidenza dell'obbligo a comparire, e pertanto si giustifica l'assenza di controllo giudiziario sul procedimento di irrogazione. Motivazione debole, che però legittima gli interventi emergenziali del sistema penale.

Recentemente è stata sollevata una questione importante. La normativa infatti non prevede il contraddittorio nel procedimento per la convalida dell'obbligo di comparizione, lasciando alla sensibilità del singolo giudice procedere al giudizio sulla base di acquisizioni scritte (vale a dire i rapporti di polizia) o aprire una udienza con la comparizione dell'interessato. Se ne deduce quindi la violazione delle norme costituzionali che prevedono che la difesa sia sempre garantita in ogni grado del giudizio.

Con la sentenza 144/47 la Corte Costituzionale ha imposto l'obbligo del contraddittorio, stabilendo che nel giudizio di convalida la persona colpita dal provvedimento di obbligo di firma possa produrre scritti difensivi, sia personalmente che tramite un proprio difensore, che il Giudice per le Indagini Preliminari ha l'obbligo di prendere in esame. Il provvedimento deve avvisare l'interessato di tale facoltà, pena l'illegittimità della stessa (7).

3)

Ma la fantasia delle forze dell'ordine può andare ben al di là di quanto ci si possa immaginare. Nel tentativo di scompaginare alcuni gruppi di tifoseria organizzata a Bologna, il Questore ha addirittura rispolverato la vecchia Legge del 27 dicembre 1956, n.1423, che prevede l'irrogazione di una serie di misure limitative della libertà a chi si possa ritenere che si mantenga (anche solo in parte) con il provento di reati o compia abitualmente reati.

La procedura prevede:

- la notifica da parte del Questore di un "avviso orale" con l'invito a cambiare condotta di vita;
- entro tre anni dall'avviso il Questore può imporre, *a sua discrezione*, diverse misure limitative della libertà che vanno dal divieto di rientrare in casa oltre un certo orario, all'obbligo di comparire in Questura fino all'obbligo di soggiorno.

Il tutto consegue non ad una condanna penale, ma al sospetto di condurre una vita dedicata ai reati o mantenuta col provento di reati!

Questa legge, nata all'indomani dell'unificazione italiana per fronteggiare il nascente movimento socialista, fu abrogata alla fine della seconda guerra mondiale per essere riattivata negli anni dell'egemonia democristiana.

Alcuni "avvisi" con l'invito a cambiare condotta sono stati notificati a diversi esponenti della tifoseria del basket bolognese. Senonché *i certificati dei carichi pendenti delle persone a cui sono stati notificati tali avvisi sono risultati tutti negativi!* Abbaglio delle forze dell'ordine o tentativo di intimidazione? Inutile dire che è stata richiesta immediatamente la revoca di tali provvedimenti che però è stata rigettata. Ora è stato avviato il ricorso vero e proprio.

Il quadro conferma la tendenza del sistema italiano a coprire con il penale tutte le aree che presentano forti conflittualità sociali, attraverso una progressiva estensione della criminalizzazione a comportamenti prodromici alla commissione di fatti previsti come reato. E questa tendenza risulta oggi aggravata dalla necessità del sistema politico di "mostrare la faccia forte" a fronte di situazioni emergenziali alimentate da campagne condotte sui mass-media, che porta all'emanazione di normative sempre più aggravate, senza considerazione alcuna né degli effetti di queste, né sulla reale loro applicabilità.

note

- (1) Cfr. Canosa, Storia della polizia in Italia - edizioni "IL MULINO", Bologna 1976
- (2) Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 1989.
- (3) Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 21 aprile 1975.
- (4) Si tratta del Decreto Legge 22 dicembre 1994, n.717 convertito con Legge del 24 febbraio 1995, n. 45. Il testo coordinato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 47 del 25 febbraio 1995.
- (5) Si tratta della sentenza n. 143/96, in Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n.20 del 15 maggio 1996. Stabilisce la illegittimità costituzionale parziale della legge, prevedendo che la competenza a giudicare della convalida sull'obbligo di firma imposto ai minorenni spetti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minorenni anziché al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura.
- (6) Sentenza 193/96, in Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n.25 del 19 giugno 1996
- (7) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, I serie speciale, n.22 del 28 maggio 1997

Lo scritto qui sopra riprodotto fa parte di un lavoro a più ampio respiro dedicato alla repressione in generale attuata allo stadio. Ringraziamo il Progetto Ultra di averci fornito il materiale anzitempo rispetto ai tempi già definiti di pubblicazione del lavoro che gli avvocati stanno facendo e che presenteranno più avanti, probabilmente in Autunno.

Crediamo che, anche se è una parte, questo pezzo pubblicato sia rilevante nei contenuti e nelle perplessità sollevate a livello di metodologia attuata da parte dello Stato, per mezzo delle sue "braccia", nel voler per forza reprimere ogni movimento che gli crea dei problemi.

A seguire, nell'ultima pagina, i 2 "mostri" da noi conosciuti: la diffida e l'avviso orale.

QUESTA FANZA E' DEDICATA:

A TUTTI I DIFFIDATI NOSTRI E ALTRUI; A CHI SI E' SBATTUTO PER LA RIUSCITA A TEMPO DI RECORD DI "FOSSA"; A TUTTI I GRUPPI CHE CI HANNO CONTATTATO SIA PER LETTERA CHE A VOCE; AI RAGAZZI DEL PROGETTO ULTRA' PER IL SUPPORTO AL RICORSO E PER IL PASSAGGIO DEL MATERIALE SULLA REPRESSIONE; A TUTTI QUELLI CHE HANNO FIRMATO PER LA PETIZIONE CONTRO LE DIFFIDE; AI NOSTRI RAGAZZI "IMPEGNATI" FINANZIARIAMENTE E GIURIDICAMENTE CON LA STORIA DI BARBERINO, MARSALA, FORLI', CHE FINISCA TUTTO AL PIU' PRESTO E BENE; A TUTTI QUELLI CHE LASCERANNO UN PICCOLO O GRANDE OBULO PER LA FANZA E CHE IN QUESTA MANIERA CONTRIBUIRANNO ALLE SPESE LEGALI DELLE SOPRACITATE "STORIE".

VIETATO NON RIPRODURRE QUESTA FANZINE. LEGGI E DIFFONDI! CHIUSA IL 31/7/97

AVVISO ORALE E DIFFIDA, ECCOLI!



Reg. Decreti nr. 15/97

Il Questore della Provincia di Bologna

- VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta che
 e residente a
 nato a Bologna il
 è stato segnalato con nota cat. A4/97/DIGOS - Sez. 3ª (02) in data 19.4.1997, perché,
 prima dell'inizio dell'incontro di basket valevole quale gara-5 del campionato nazionale
 di serie "A1" tra le società "Fortitudo Teamsystem Bologna" e "Pallacanestro Cavigia Varese"
 disputatosi al Palasport di Casalecchio di Reno (BO) il 16.4.1997, partecipava, unitamente ad un
 gruppo di tifosi della Fortitudo, ad un tentativo di aggressione nei confronti della tifoseria varesina
 che stava sopraggiungendo in pullman;

- **CONSIDERATO** che gli atti posti in essere dal predetto in occasione del succitato incontro
 agonistico, evidenziano la sua tendenza ad alimentare disordine ed un'indole incline alla violenza, per
 cui e da ritenersi pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- **VISTO** l'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401, così come sostituito, con modificazioni, dall'art. 1
 della legge 24.2.1995 n. 45.


ORDINA

il **divieto di accesso** ai luoghi del territorio nazionale ove si svolgono incontri di basket delle società
 attualmente denominate "Fortitudo Teamsystem Bologna" e "Pallacanestro Cavigia Varese", nonché
 a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
 competizioni medesime, al sopraccitato
 per la durata di anni 1 (uno) a decorrere
 dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendolo che, in caso di inottemperanza, verrà
 denunciato ai sensi della legge indicata, che prevede l'arresto da tre a diciotto mesi.
 Avverso il presente provvedimento, la cui notifica dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 9 del
 Regolamento del T.U. delle leggi di P.S. è ammesso ricorso gerarchico in bollo al Sig. Prefetto di
 Bologna ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199 ovvero, in alternativa, ricorso
 giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, rispettivamente nei
 termini di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica

Bologna, li 30 aprile 1997

Il Questore

(C. Agui)



REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Comando Compagnie Bologna Borgo Panigale
 - NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE -
 PROCESSO VERBALE DI AVVISO ORALE
 (art.5 Legge 3 agosto 1988 nr.327)

L'anno 1997, addì 14 del mese di APRILE alle ore
 16.30, negli Uffici della COMPAGNIA CC. BOLOGNA BORGO PANIGALE
 Innanzi a Noi Ufficiale di F.S. TENENTE DEI CARABINIERI
COMANDANTE IN S.V. DELLA COMPAGNIA CC. DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
 appositamente incaricato dal Questore della Provincia di Bologna,
 è presente
 , nato a Bologna il
 via Marconi nr.
 , identificato
 recapito
 a
 tramite CARTA IDENTITA
 rilasciata da SINDACO
 telefonico, il quale viene reso edotto che sono
 stati acquisiti a suo carico elementi di fatto tali da fare
 ritenere che viva abitualmente, anche in parte, con il provento
 di attività delittuose o che comunque per il comportamento tenuto
 debba ritenersi, sulla base di denunce o querele risultanti in
 atti, che è dedito alla consumazione di reati che offendono o
 mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
 Il medesimo è stato denunciato in stato di libertà per
 associazione per delinquere, propaganda ed apologia sovversiva o
 antinazionale, percosse, minaccia, lesioni, danneggiamento,
 molestia o disturbo alle persone e violazione alla legge sulle
 norme dell'Ordine Pubblico.
 Svolge regolare attività lavorativa, frequenta pregiudicati ed
 elementi violenti appartenenti a tifoseria che raggruppa gruppi
 di persone già sottoposte a provvedimenti di divieto in impianti
 sportivi, che solitamente e ripetutamente creano problemi alla
 sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.
 Lo stesso viene, pertanto, oralmente avvisato ai sensi
 dell'art.4, in relazione all'art.1 della Legge 27.12.1956 n.1423,
 così come modificato dall'art.2 della Legge 3.8.1988 n.327, a
 tenere una condotta conforme alla legge.
 Viene, al tempo stesso, reso edotto che, se nonostante il
 predetto avviso non cambierà condotta, potrà essere proposto per
 l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste
 dall'art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423.
 Viene altresì avvertito che ha facoltà di chiedere in
 qualsiasi momento la revoca del presente atto.
 Avverso l'eventuale rigetto di tale istanza, potrà essere
 proposto, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al
 Prefetto della Provincia di Bologna.
 Di quanto sopra, perché consti, nel giorno, ora e luogo di
 cui nelle premesse, è stato redatto il presente processo
 verbale, copia del quale viene consegnato all'interessato.